



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore,
la Vigilanza,
e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2002 ed, in particolare, l'articolo 4, comma 2, l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 7, comma 1;

VISTA la direttiva del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002 ed in particolare l'art. 3, comma 2;

VISTA la norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;

VISTA la Guida CEI 0-14 - Guida all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 - relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;

VISTA la Convenzione del 6 Luglio 2017 di rinnovo della Convenzione del 2015, stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico ed Accredia per l'attività di accreditamento, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO 17020, 17021, 17025, 17024, 17065 e alle Guide Europee di riferimento per gli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza delle direttive elencate nella medesima Convenzione;



VISTO l'Addendum alla Convenzione del 6 Luglio 2017, stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico ed Accredia del 26 settembre 2017, con il quale l'Ente è chiamato a verificare in capo agli Organismi che operano ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del D.P.R. 462/2001, il rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi anche della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;

VISTI i decreti direttoriali degli Organismi di ispezione titolari di abilitazione, indicati nell'allegato, parte integrante del presente decreto, autorizzati a svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 tipo A, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462;

TENUTO CONTO di quanto richiamato nell'articolo 2, comma 3, della direttiva del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2002, laddove si stabilisce che l'abilitazione è rilasciata per una durata quinquennale;

VISTO il decreto direttoriale del 13 luglio 2017 che prescrive a carico degli Organismi di ispezione titolari di abilitazione, con scadenza nelle annualità successive al 2017, l'obbligo dell'invio della documentazione entro il 30 giugno 2018;

RITENUTO opportuno differire l'obbligo di trasmissione della documentazione, per gli Organismi di ispezione titolari di abilitazione, con scadenza nelle annualità successive al 2017, al 31 gennaio 2019;

ACQUISITA la nota DC2019UTL018 del 03 giugno 2019, protocollo Mise n. 142678 del 03 giugno 2019, con la quale ACCREDIA comunica l'elenco, parte integrante del presente decreto, degli organismi di ispezione con abilitazioni scadute alla data del 03 giugno 2019 che hanno superato con esito POSITIVO la preavalutazione;

RITENUTO opportuno, nelle more del completamento degli adempimenti funzionali all'accreditamento rilasciato da ACCREDIA, garantire l'operatività degli Organismi indicati nel predetto allegato;



DECRETA

Art. 1

1. Gli Organismi di ispezione indicati nell'elenco allegato, come parte integrante del presente decreto, sono abilitati ad operare in regime di proroga, dalla data del presente decreto alla data del 31 dicembre 2019.

Art. 2

2. Qualora venisse accertato, anche a seguito di visita di controllo, il mancato possesso o venir meno dei requisiti di imparzialità, di indipendenza e di integrità, si procede, previa contestazione degli addebiti, alla revoca della proroga secondo quanto stabilito dalla direttiva 11 marzo 2002.
3. In caso di accertata violazione degli altri criteri generali per il funzionamento previsti dalla citata norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 si procede, previa contestazione degli addebiti, alla sospensione della proroga per un periodo massimo di trenta giorni. In caso di recidiva si procede alla revoca della proroga, secondo quanto stabilito dalla direttiva 11 marzo 2002.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione nello stato di diritto dell'Organismo di Ispezione, rilevante ai fini del presente decreto, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare al Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione XIII – Normativa tecnica.
2. Qualsiasi variazione dello stato di diritto e/o di fatto dell'Organismo di Ispezione, rilevante ai fini del presente decreto, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.



Art. 4

1. Il presente Decreto, sarà notificato agli interessati e, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo

<http://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/normativa-tecnica/organismi-abilitati-alle-verifiche>.

Roma, 4 giugno 2019

Il Direttore Generale
(Avv. Mario Fiorentino)



ALLEGATO

E.Q.M. S.R.L. ENGINEERING – QUALITY – MEASUREMENTS

Sede legale: Via Calò, 63 – 74023 – Grottaglie (TA)

Sede operativa: Via Calò, 63 – 74023 – Grottaglie (TA)

Aree di Abilitazione: 1-2-3-4

RILEVAZIONI PROVE SICUREZZA S.r.l.s.

Sede legale: Via S. Caboni, 10 – 09125 – Cagliari (CA)

Sede operativa: Via S. Caboni, 10 – 09125 – Cagliari (CA)

Aree di Abilitazione: 1-2-3-4

SOCIETÀ INGEGNERI VERIFICATORI S.r.l.

Sede legale: Via Boldrini, 18 – 40121 – Bologna (BO)

Sede operativa: Via Boldrini, 18 – 40121 – Bologna (BO)

Aree di Abilitazione: 1-2-3-4